



Comune di Cotronei

Provincia di Crotone

Tariffe

Approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 04/04/2019

Tariffe

1. Le tariffe per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture sono pari a:
 - Euro 1,50 al giorno per persona negli alberghi;
 - Euro 1,50 al giorno per persona nelle strutture ricettive all'aria aperta – campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea
 - Euro 1,50 al giorno per persona nelle residenze turistico – alberghiere;
 - Euro 1,50 al giorno per persona nei bed and breakfast;
 - Euro 1,00 al giorno per persona nelle case e appartamenti vacanze;
 - Euro 1,00 al giorno per persona negli affittacamere;
 - Euro 1,00 al giorno per persona nelle case per ferie;
 - Euro 1,00 al giorno per persona nel caso delle cosiddette locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti.
2. Le tariffe dell'imposta solo per l'anno 2019, in sede di prima istituzione sono stabilite dal Consiglio Comunale, per gli anni successivi la competenza è demandata alla Giunta Comunale.

Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a. i minori fino al compimento del decimo anno di età;
 - b. i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
 - c. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - d. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - e. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - f. il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

- g. soggetti con invalidità non inferiore all'80%;
- h. gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità non inferiore all'80% ai quali viene anche corrisposto l'assegno di accompagnamento dell'INPS o dall'INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;

2. L' applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:

- per le ipotesi di cui alle lett. c), d), e), f) ed i), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii;
- per l'ipotesi di cui alla lett. b), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e del paziente, il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero e che il soggiorno è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente;
- per le ipotesi di cui alle lett. g) e h) idonea certificazione;